



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL SINDACO

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>250</b>	<b>29-09-2020</b>

<b>OGGETTO:</b>	MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. UTILIZZO DELLE MASCHERINE H24 IN SPAZI ED AREE PUBBLICHE SOGGETTE A POSSIBILI ASSEMBRAMENTI.
-----------------	--

## IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Richiamati:

- il d.l. n. 19 del 25.3.2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato da ultimo con d.l. n. 76/2020;
- il d.l. n. 33 del 16.5.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il d.l. n. 83 del 30.7.2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.”;
- le Ordinanze e le Circolari del Ministero della Salute, del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile ed in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- le vigenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in materia di gestione dell'emergenza COVID-19;
- i DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) vigenti;

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica sia a livello internazionale che nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da SARS-Cov-2;

Atteso il possibile verificarsi di assembramenti in alcune aree del territorio comunale e/o in particolari circostanze, da cui ne può scaturire un'oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento interpersonale previsto dalle vigenti disposizioni normative;

Rilevato che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica diventa più che mai essenziale mettere in campo azioni incisive volte a tutelare la cittadinanza dai rischi derivanti da tali assembramenti;

Ritenuto che, a questo scopo, appare fondamentale prescrivere l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi ed aree pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

Considerato che la situazione di possibile affollamento, allo stato attuale, non è limitata o limitabile solo alle ore serali, ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

Rilevato che l'utilizzo delle mascherine appare, al momento, il sistema più idoneo a ridurre drasticamente la propagazione di goccioline potenzialmente infette - cosiddetto “droplet” -, soprattutto da parte di soggetti asintomatici;

Ravvisata pertanto la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione adottando un provvedimento che ne prescriva l'obbligo di utilizzo in spazi ed in orari non ricompresi nelle attuali disposizioni restrittive;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del

presente provvedimento ai sensi delle vigenti normative, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa dei contagi;

Visto l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono qui integralmente richiamate, **con decorrenza dalla data della presente ordinanza e fino al 15 ottobre p.v., per l'intero arco della giornata (h24):**

a) **è fatto obbligo, sull'intero territorio comunale, usare mascherine quale protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) negli spazi pubblici o aperti al pubblico laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più probabile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fermate di mezzi pubblici; spazi antistanti esercizi commerciali o uffici pubblici o di interesse pubblico; aree antistanti gli ingressi degli edifici scolastici negli orari di ingresso e di uscita degli alunni; luoghi dedicati al passeggio o alla movida quali ad esempio Pontile, Piazza Aranci, Piazza Mercurio, Via Dante, Piazza Garibaldi; parchi ed aree verdi pubbliche.** In proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità o da patologie certificate incompatibili con l'uso continuativo della mascherina. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

#### RACCOMANDA

- ai cittadini e, più in generale, ai soggetti che, a qualunque titolo, si trovino sul territorio comunale di attenersi scrupolosamente a tutte le ulteriori misure igienico-sanitarie generali e specifiche contenute nelle vigenti disposizioni normative nazionali e generale;
- alle categorie economiche di rispettare scrupolosamente le misure di prevenzione del contagio previste dalle specifiche disposizioni impartite dalle Autorità nazionali e regionali.

#### AVVERTE CHE

- il mancato rispetto delle misure indicate nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il sottoscritto, sulla base di segnalazioni e di accertate violazioni delle disposizioni normative richiamate nel presente provvedimento, si riserva la facoltà di adottare misure più restrittive fino alla chiusura dei luoghi, delle attività e delle aree che risultassero inadeguate a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fernando Della Pina, Dirigente del Settore Lavori pubblici, Protezione civile e Vigilanza edilizia;
- la Polizia Municipale è incaricata di vigilare circa il rispetto delle misure di prevenzione del contagio previste dalla presente ordinanza e dalle disposizioni impartite dalle Autorità nazionali e regionali tutt'ora vigenti;
- avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta e centoventi decorrenti dalla relativa pubblicazione.

#### DISPONE CHE

1) la presente ordinanza sia immediatamente inviata al Prefetto di Massa Carrara nonché pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa ai soggetti sottoindicati:

- Regione Toscana
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

- Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa competenza;
- Urp e Ufficio Stampa, per la dovuta comunicazione e informazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa